



COMUNE DI TULA

Provincia di Sassari

Registro Generale n. 10

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 8 DEL 04-05-2020

Ufficio: NOTIFICHE -ALBO

Oggetto: OGGETTO: Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- ✓ con la Deliberazione della G.R. n. 22/3 del 22.04.2020 "Prescrizioni regionali antincendio 2020-2022 la Regione Sardegna definisce i comportamenti di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016", avente validità per il triennio 2020/2022;
- ✓ nell'allegato della Delibera di G.R. sopra richiamata per l'anno 2020, di definiscono i comportamenti di contrasto alle azioni determinanti, anche potenzialmente, l'innescò di incendio boschivo;

RILEVATA la presenza di stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie in genere e di siepi non sagomate che fuoriescono dalle proprietà private nei terreni incolti o boscati fuori del centro abitato, lungo i tracciati delle strade vicinali ricadenti nel Comune di Tula nonché nei giardini all'interno del centro abitato.

CONSIDERATO CHE tali situazioni configurano un grave pericolo di rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e all'ambiente e considerato altresì che le stesse possono causare gravi problemi di ordine sanitario per l'incolumità privata e pubblica poiché favoriscono il proliferare di insetti nocivi quali zecche, blatte, etc.

RAVVISATA quindi la necessità di intervenire immediatamente con apposito provvedimento necessario a tutela della salute e dell'incolumità privata, pubblica e ambientale.

RAVVISATA la necessità di agevolare i proprietari di civili abitazioni con annessi cortili e aree di terreni non edificati, all'interno del centro abitato nella quale si evidenzia la presenza di fieno, erbacce, stoppie, mediante la presenza di un equide, previa comunicare della presenza dello stesso, all'ufficio vigilanza per un periodo non superiore ai 7 giorni;

VISTI:

- ✓ la Legge n. 353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi;
- ✓ il D. Lgs. n. 152/2006 recante norme in materia ambientale;
- ✓ la Legge n. 225/1992, in materia di protezione civile;
- ✓ l'articolo 896 del Codice Civile relativo alla "*recisione di rami protesi e di radici*";
- ✓ l'allegato richiamato dalla Delibera di G.R. n. 22/3 del 22.04.2020.

RICHIAMATE le disposizioni delle Prescrizioni Regionali Antincendio per l'anno in corso menzionate nella Delibera G.R. n. 22/3 del 22.04.2020;

ORDINA

Entro il 1° giugno:

- a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

AVVERTE

i proprietari di civili abitazioni con annessi cortili e aree di terreni non edificati, all'interno del centro abitato nella quale si evidenzia la presenza di fieno, erbacee, stoppie, sono autorizzati allo stazionamento di un equide, per un periodo non superiore ai 7 giorni, previa comunicazione della presenza dello stesso all'ufficio vigilanza;

Che le suddette operazioni dovranno essere effettuate tassativamente **entro il 1° Giugno 2020** e che in caso di mancato rispetto di quanto stabilito con la presente ordinanza provvederà il Comune addebitando i relativi costi ai proprietari e ai conduttori inadempienti.

INFORMA

Che i trasgressori saranno comunque puniti con l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'allegato richiamato dalla Deliberazione G.R. n. 22/3 del 22.04.2020;
Che della presente ordinanza è data esecutività mediante affissione all'Albo Pretorio.

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Sardegna entro il termine di 60 giorni o in alternativa al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

DEMANDA

Alla Polizia Municipale e alle Forze dell'ordine il controllo sul rispetto della presente Ordinanza, la quale è trasmessa al Comando Stazione dei Carabinieri di Tula, al Comando del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale di Oschiri, all'Ufficio Territoriale del Governo Provincia di Sassari, alla ATS /ASL n.1 di Sassari, all'Anas e al Settore Viabilità della Provincia di Sassari.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SATTA GESUINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della stessa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05-05-2020 al 20-05-2020

Pubblicazione all'albo n. 323

Prot. n°

Lì 05-05-2020